



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

del 04/09/2014

OGGETTO

Imposta Unica Comunale (IUC); componente servizi indivisibili (TASI); aliquote per l'anno finanziario 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 29/08/2014 prot. n. 55582, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. Casalino Carlo.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 16,55, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 22 e assenti n.03 (Cirillo, Siragusa e De Ceglia)

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Presente	SIRAGUSA LEONARDO	Assente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Presente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Presente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Presente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Presente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

Presenti n. 23 Assenti n. 02

Per la discussione si dà atto che la stessa è stata fatta in via generale nel corso della trattazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno odierno.

Al momento della votazione del provvedimento in oggetto sono presenti in aula n. 24 Consiglieri (è entrato il Consigliere Siragusa) – assente 1 (De Ceglia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, a partire dell'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; il tributo IUC disciplinato dai commi dal 640 al 708 del predetto art. 1 della L. 147/2013 comprende:
 - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi dal 703 al 708;
 - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
 - ✓ nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 669 al 681
 - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 668.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, modificati e/o integrati dal D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge n° 68 del 2 maggio 2014, come testualmente riportati di seguito, per l'area tematica TASI:

1. con riferimento al presupposto impositivo e soggetto passivo di imposta

- comma 669. *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*
- comma 671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- comma 672. *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario_a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*
- comma 678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.*
- comma 681. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

2. con riferimento alle determinazione delle aliquote

- comma 676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
- comma 677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (il periodo che segue è introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a del D.L. 16/2014 convertito con modificazione dalla Legge 68/2014) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*
- comma 683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

3. con riferimento alle modalità di versamento

- comma 688 (sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014 e modificato dal D.L. 88 del 09/06/2014) *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle*

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta a riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno."

4. con riferimento alle facoltà dell'Ente

- comma 679. *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:*
 - *abitazioni con unico occupante;*
 - *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - *fabbricati rurali ad uso abitativo;*

- comma 682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - per quanto riguarda la TASI:*
 - *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

Dato atto che l'attuale impianto normativo per l'applicazione della TASI dispone:

- **l'esclusione** per i terreni agricoli;
- **l'esenzione** per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente, sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali nonché gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali

Dato atto che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente patrimoniale IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal

- personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - alle fattispecie assimilate all'abitazione principale, ossia l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate a condizione che l'immobile non risulti locato;

Considerato che l'Ente deve reperire le risorse finanziarie mancanti, conseguenti alla riduzione di risorse trasferite dallo Stato per federalismo fiscale (cancellazione del contributo compensativo per fattispecie esenti IMU nell'anno 2013), e necessarie per finanziare la spesa corrente destinata a servizi indivisibili, attraverso l'applicazione della TASI.

Dato atto che:

- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, quali, a mero titolo esemplificativo servizi relativi a polizia locale, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, prevenzione del randagismo, protezione civile, gestione del territorio, anagrafe, ecc..
- la copertura finanziaria parziale è stimata per i seguenti servizi indivisibili:
 - a. servizi di polizia locale per € 1.193.000.
 - b. gestione della rete stradale per € 95.000
 - c. cura del verde pubblico per € 380.000
 - d. prevenzione randagismo per € 210.000
 - e. illuminazione pubblica per € 760.000
 - f. servizi anagrafe per € 272.000
 - g. urbanistica e gestione del territorio per € 780.000
 - h. protezione civile per € 10.000in € 3.700.000 complessivi.

Valutata l'opportunità di non irasprire ulteriormente il carico fiscale nei confronti dei cittadini soggetti passivi IMU i quali, con il pagamento di detta imposta, già concorrono a finanziare la spesa corrente dell'Ente e, conseguentemente, parte della spesa per servizi indivisibili.

Ritenuto per quanto sopra di applicare la TASI esclusivamente alle fattispecie impositive esenti dall'IMU prevedendo, altresì, agevolazioni per gli immobili con rendita catastale più bassa e, contestualmente, per i nuclei familiari con redditi minimi.

Ritenuto, pertanto, di applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

aliquota del 3,3 per mille con applicazione delle seguenti riduzioni

- per gli immobili con rendita catastale oltre € 253 fino a € 350 l'aliquota è ridotta

allo 0,3 per mille per i redditi fino a € 10.000

all'1 per mille per i redditi oltre € 10.000 e fino a € 33.500

al 2 per mille per i redditi oltre € 33.500 e fino a € 50.000

- per gli immobili con rendita catastale oltre € 350 fino a € 700 l'aliquota è ridotta

all'1 per mille per i redditi fino a € 10.000

al 2 per mille per i redditi oltre €10.000 e fino a € 33.500

- per gli immobili con rendita catastale oltre € 700 l'aliquota è ridotta

al 2 per mille per i redditi fino a € 10.000

per tutte le fattispecie esenti da IMU e, in particolare per:

1. abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 All'uopo:

1.1. è considerata abitazione principale anche:

1.1.1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;

1.1.2. unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

1.1.3. la casa coniugale assegnata al coniuge (nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio) il quale diventa unico soggetto passivo di imposta per l'intero;

1.1.4. l'altro immobile posseduto ed utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale) dal coniuge non assegnatario della casa coniugale;

1.2. sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;

2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

aliquota nella misura del 2,5 per mille per:

1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

aliquota nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.n. 201/2011;

aliquota nella misura di 0 per mille

1. per gli immobili con rendita catastale fino a € 253,00 adibiti ad abitazione principale;
2. per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad IMU;
3. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
4. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, le aree scoperte non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Precisato che, per l'applicazione delle agevolazioni:

- a) per reddito si intende quello complessivo del nucleo familiare al netto di quello derivante dalla sola abitazione principale;
- b) per rendita catastale si intende la sommatoria delle rendite catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Visto il regolamento che disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente servizi indivisibili TASI, nel Comune di Molfetta (Deliberazione di Consiglio Comunale approvata in seduta odierna);

Vista la Deliberazione d G.M. n° 92 del 10 aprile 2014 con la quale si designa il dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità dell'Ente, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) assegnando al medesimo l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché la funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 pubblicato nella G.U. n° 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, con il quale si dispone l'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, adempimento da effettuare entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti esecutivi e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con il quale si stabilisce che:

- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n° 68/2014;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 4(Bilancio) in data 29/08/2014, Verbale n. 36;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 07 (Camporeale, Tammacco, Minuto, Roselli, Mastropasqua, Pisani e Caputo) – astenuti nessuno, per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l’anno di imposta 2014 si applica l’Imposta Unica Comunale (IUC); componente servizi indivisibili (TASI) con le seguenti aliquote:

A.1 aliquota del 3,3 per mille, con applicazione delle seguenti riduzioni

a.1 per gli immobili con rendita catastale oltre € 253 fino a € 350 l’aliquota è ridotta

allo 0,3 per mille per i redditi fino a € 10.000

all’1 per mille per i redditi oltre € 10.000 e fino a € 33.500

al 2 per mille per i redditi oltre 33.500 e fino a € 50.000

a.2 per gli immobili con rendita catastale oltre € 350 fino a € 700 l’aliquota è ridotta

all’1 per mille per i redditi fino a € 10.000

al 2 per mille per i redditi oltre €10.000 e fino a € 33.500

a.3 per gli immobili con rendita catastale oltre € 700 l’aliquota è ridotta

al 2 per mille per i redditi fino a € 10.000

per tutte le fattispecie esenti da IMU e, in particolare per:

1. abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 All’uopo:

1.1 è considerata abitazione principale anche:

- 1.1.1 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- 1.1.2 unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 1.1.3 la casa coniugale assegnata al coniuge (nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio) il quale diventa unico soggetto passivo di imposta per l'intero;
- 1.1.4 l'altro immobile posseduto ed utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale) dal coniuge non assegnatario della casa coniugale;
- 1.2 sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

A.2 aliquota nella misura del 2,5 per mille per:

1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A.3 aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.n. 201/2011.

A.4 aliquota dello 0 per mille

1. per gli immobili con rendita catastale fino a € 253,00 adibiti ad abitazione principale;
2. per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad IMU;
3. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
4. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, le aree scoperte non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

B) Dare atto che, per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti a.1, a.2 ed a.3:

- a. per reddito si intende quello complessivo del nucleo familiare al netto di quello derivante dalla sola abitazione principale;
- b. per rendita catastale si intende la sommatoria delle rendite catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

C) Dare atto che l'attuale impianto normativo per l'applicazione della TASI dispone:

- o l'esclusione per i terreni agricoli;

- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente, sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali nonché gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali

D) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

prima rata	termine di scadenza 16 ottobre
seconda rata	termine di scadenza 16 dicembre

ovvero in unica soluzione entro il 16 ottobre;

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.

E) Dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa legislativa.

F) Dare atto che il gettito stimato della TASI per l'anno 2014, con l'applicazione delle predette aliquote, ammonta a € 3.700.000 circa e finanzia parte della spesa corrente destinata ai servizi indivisibili come da dettaglio seguente:

- a. servizi di polizia locale per € 1.193.000.
- b. gestione della rete stradale per € 95.000
- c. cura del verde pubblico per € 380.000
- d. prevenzione randagismo per € 210.000
- e. illuminazione pubblica per € 760.000
- f. servizi anagrafe per € 272.000
- g. urbanistica e gestione del territorio per € 780.000
- h. protezione civile per € 10.000

G) Il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità provvederà alla trasmissione della presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

H) Dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Lopopolo.

I) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere Pappagallo, posta in votazione dal Presidente con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 07 (Camporeale, Tammacco, Minuto, Roselli, Mastropasqua, Pisani e Caputo);

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.


Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità

(dott. Giuseppe Lopopolo)



IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Carlo CASALINO -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 9 SET. 2014 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

, li _____